

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE *IL SENTIERO DELL'ESSERE*

## TITOLO I – COSTITUZIONE, SCOPO, OGGETTO

### ART. 1

E' costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e ai sensi della Legge 383/2000 e degli art. 36 e segg. del Codice civile nonché della Legge Regionale 7/2006, una associazione culturale senza fini di lucro, operante nei settori della Cultura, dell'Educazione e della Formazione che assume la denominazione

#### *IL SENTIERO DELL'ESSERE*

L'Associazione ha sede legale in Collegno, Via Tasso n. 58. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria. E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

L'Associazione ha facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità, di istituire sedi secondarie o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico.

La durata dell'associazione è illimitata.

### ART. 2

L'associazione ha finalità di promozione sociale, a carattere culturale, educativo e formativo, ed ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati e/o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza.

L'associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, si prefigge lo scopo di agire a favore di tutta la collettività, promuovendo iniziative di diffusione della cultura, dell'arte creativa e del ben-essere in senso ampio, con l'obiettivo di sviluppare il potenziale umano in tutte le sue forme ed espressioni.

L'Associazione, attraverso le sue iniziative, si propone di operare nelle due seguenti Direzioni:

#### **A) Consapevolezza e Spiritualità:**

- Progettare, erogare e organizzare riunioni, corsi, seminari, workshop, conferenze, gruppi di lavoro, stage, viaggi e soggiorni, atti ad ampliare la consapevolezza e/o a risvegliare la coscienza spirituale dell'essere umano (adulti, adolescenti e bambini).
- Promuovere l'educazione verso un nuovo stile di vita improntato sul ben-essere psico-fisico e su una visione olistica dell'esistenza, attraverso la progettazione, l'erogazione e l'organizzazione di consulenze e percorsi sia individuali sia di gruppo.
- Progettare, erogare e organizzare iniziative di educazione alla consapevolezza rivolte alle scuole di ogni genere e grado, nonché a tutte le realtà ludiche, ricreative e formative che si occupano di bambini e ragazzi.
- Progettare, erogare e organizzare iniziative di educazione alla consapevolezza rivolte a professionisti, aziende e organizzazioni nel senso più ampio.

#### **B) Arte e Creatività**

- Progettare, erogare e organizzare conferenze, mostre, esibizioni artistiche, attività culturali, concorsi, convegni, borse di studio, incontri nell'ambito artistico e creativo.
- Progettare, erogare e organizzare manifestazioni culturali, festival, concerti, concorsi attinenti lo scopo sociale.
- Promuovere e gestire spazi al chiuso o all'aperto per progettare e organizzare eventi attinenti lo scopo sociale.

#### **Attività Comuni alle tre Direzioni**

- Promuovere attività di "esperienze sul campo" in ordine all'applicazione degli insegnamenti ricevuti, in forma di laboratori residenziali ed esperienze di vita in comune;
- Coordinare attività di volontariato all'interno dell'Associazione, nonché all'esterno della stessa.

- Aderire e stipulare accordi di collaborazione con altre associazioni, istituti, organizzazioni ed enti (pubblici e privati, nazionali e internazionali) che abbiano finalità non in contrasto con lo statuto dell'Associazione.
- Gestire e organizzare, per conto terzi, attività e iniziative attinenti lo scopo sociale.
- Promuovere, produrre, distribuire, diffondere, acquisire e commercializzare materiale editoriale, fotografico, artistico, audiovisivo, culturale, didattico, multimediale, pubblicitario attinente lo scopo sociale.
- Reperire e gestire fondi, attrezzature e immobilizzazioni per raggiungere lo scopo sociale.

## Modalità e strumenti

Le attività specificate sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti, e in proporzione minore tramite il ricorso a esperti, consulenti, relatori professionali e/o altro personale specializzato estraneo all'Associazione.

In caso di necessità l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

L'Associazione può richiedere alle autorità competenti la collaborazione di eventuali obiettori di coscienza in Servizio Civile.

Le attività potranno essere svolte in modo gratuito o a pagamento nei limiti consentiti dalla legge. Eventuali attività di natura commerciale saranno svolte in maniera non prevalente e sussidiaria rispetto all'attività istituzionale e comunque nei limiti stabiliti dalla legge.

Gli eventuali avanzi positivi della gestione saranno totalmente impiegati al fine di raggiungere gli scopi istituzionali dell'Associazione.

## TITOLO II – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

### Art. 3

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea.

### Art. 4

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le Persone Fisiche, le Società, le Associazioni e gli Enti che rispettino lo statuto vigente ne condividano gli scopi, che s'impegnino a realizzarli e siano mossi da spirito di collaborazione e solidarietà.

Tutti i soci hanno i medesimi diritti e doveri verso l'Associazione.

I soci si dividono nelle tre seguenti categorie:

1. I Soci fondatori sono tutti e solo i firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione. La qualifica di Socio fondatore si perde per decesso, espulsione o radiazione, dimissioni, che devono essere presentate al Consiglio Direttivo.
2. I Soci ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il loro raggiungimento, partecipando alle attività secondo le proprie capacità personali, sottoscrivono le quote associative e sono soggetti alle norme di cui ai successivi articoli del presente Titolo.
3. I Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo e non possono essere in numero superiore a 15 unità. La qualifica di Socio onorario si perde per decesso, espulsione o radiazione, dimissioni, che devono essere presentate al Consiglio Direttivo.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo un'apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea dei soci.

In caso di rigetto della domanda verrà rimborsata la quota versata.

La richiesta di ammissione delle persone giuridiche, degli enti e delle associazioni deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che le rappresenti in seno all'Associazione stessa.

La qualifica di socio dà diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo.

Possono rivestire le cariche sociali tutti i soci che:

- sono in regola con la quota associativa relativa all'anno in cui si svolge l'Assemblea elettiva;
- non sono stati oggetto di provvedimenti di espulsione o esclusione;
- non hanno in corso procedimenti di espulsione o esclusione nei loro confronti.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili per atto tra vivi e non rivalutabili. Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti comporta l'automatica decadenza del socio.

L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro dipendente o autonomo in base alle necessità, anche ricorrendo ai propri associati, in ottemperanza delle norme di legge.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. La qualifica di socio si perde per decesso, esclusione o recesso. Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- si renda moroso per un periodo di 60 giorni del versamento del contributo annuale;
- svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

## **Art. 5**

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) elezione del Consiglio direttivo;
- b) elezione del Collegio dei Revisori dei Conti stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'Associazione;
- c) approvazione del rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo;
- d) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- e) approvazione di eventuali Regolamenti;
- f) deliberazione in merito all'esclusione dei soci;
- g) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo e sul trasferimento della sede;
- h) approva i rimborsi massimi previsti per i membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente per i soci, qualora svolgano funzioni di interesse generale per l'Associazione. Tali spese devono essere opportunamente documentate.

L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando eventualmente i liquidatori.

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante comunicazione di Posta Elettronica con ricevuta di lettura almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno 24 ore dalla prima convocazione. Per indirizzo di posta elettronica s'intende quello che ogni associato avrà avuto cura di comunicare all'atto dell'iscrizione o successive comunicazioni.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico – finanziario.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

## Art. 6

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea. I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

La convocazione è fatta a comunicazione di Posta Elettronica con ricevuta di lettura da spedirsi non meno di cinque giorni prima della adunanza. Per indirizzo di posta elettronica s'intende quello che ogni associato avrà avuto cura di comunicare all'atto dell'iscrizione o successive comunicazioni.

Le sedute sono valide quando interviene la maggioranza dei componenti. Di ogni seduta viene redatto il relativo verbale.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico – finanziario e curare l'amministrazione dell'Associazione;

- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione e conferire e revocare procure;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

## **Art. 7**

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione, nonché la rappresentanza di fronte ai terzi in giudizio e di fronte a qualsiasi soggetto o autorità.

Il Presidente ha le seguenti funzioni:

- a) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- b) in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva;
- c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci;
- d) può compiere operazioni bancarie in nome e per conto dell'Associazione, compresa l'apertura di conto corrente, la richiesta di eventuali fidi e carte di credito, lo svolgimento delle operazioni bancarie ordinarie e, previa delibera del Consiglio Direttivo, straordinarie.
- e) compie ogni altro atto idoneo al perseguimento dell'interesse dell'Associazione.

In caso di assenza o d'impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Segretario ha il compito di curare e conservare tutti gli atti deliberativi e tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione.

Il Segretario deve tenere un elenco aggiornato dei soci dell'Associazione, collabora alla stesura dei vari preventivi di spesa con il Tesoriere e svolgere tutte le funzioni attribuibili ad una segreteria generale.

Il Tesoriere viene indicato dal Presidente ed eletto dal Consiglio Direttivo, al suo interno, con la maggioranza relativa dei votanti. Egli ha il compito di conservare il fondo comune dell'Associazione, di redigere un elenco dei beni di proprietà della stessa e di tenere aggiornato un registro analitico delle entrate e delle uscite che dovrà presentare in visione al Consiglio Direttivo a semplice richiesta. Il Tesoriere predispone il rendiconto economico-finanziario e raccoglie le quote sociali.

Il Tesoriere non risponderà degli impegni di spesa dallo stesso sottoscritti ove autorizzati dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

## **Art. 8**

Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge, il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica tre anni. Nomina al proprio interno il Presidente.

Non possono essere eletti Revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee dei Soci, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio.

In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano di età.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.

Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

### **TITOLO III – RISORSE ECONOMICHE**

#### **Art. 9**

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi degli aderenti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di altri organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, mostre, eventi, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

#### **Art. 10**

L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico finanziario da presentare all'Assemblea degli associati per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. L'Assemblea dei Soci deve approvare il rendiconto entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento al rendiconto di esercizio. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

Copia del rendiconto di esercizio viene depositata almeno cinque giorni prima della data di discussione presso la sede dell'Associazione e copia viene rilasciata ai soci che ne facciano richiesta.

## TITOLO IV – SCIoglimento E DISPOSIZIONI FINALI

### **Art. 11**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe, oppure a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Consiglio Notarile di Torino.

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile della legge nazionale 383/2000, della legge regionale 7/2006 e le disposizioni di legge vigenti.